

MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Struttura di Missione "Sisma Centro Italia"  
Art. 1, comma 2, OCDPC n. 00444 del 04.04.2017

*Prot. N°* .....  
*Risposta al Foglio del* .....  
*N°* .....

**OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016 – proposte di revisione delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 614/2019 e n. 670/2020.**

Si riscontra la nota prot. n. 679999 del 30 giugno u.s., inerente all'oggetto per rappresentare quanto segue.

Con riferimento al punto 1), relativo al termine di decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione, nel ribadire quanto già rappresentato in alcune FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento della protezione civile oltre che nella nota n. 28074 del 13 maggio u.s. indirizzata alle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici, si puntualizza quanto segue.

L'OCDPC n. 614/2019, mediante la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, avente natura meramente ricognitiva, è finalizzata a verificare che, dopo 4 anni dagli eventi sismici, i soggetti beneficiari delle misure di assistenza abitativa siano ancora in possesso dei requisiti e non abbiano trovato una sistemazione stabile e continuativa alternativa a quella danneggiata in conseguenza dell'evento calamitoso, o siano altrimenti nella possibilità di trasferirsi in un'abitazione idonea di proprietà o disponibile per altro diritto reale di godimento.

In ragione della natura ricognitiva della dichiarazione, atteso che già l'OCDPC n. 388/2016, all'articolo 3, comma 2, disciplinava l'ipotesi della decadenza dal CAS al momento in cui le condizioni di cui all'OCDPC n. 388/2016 si verificano, verrà meno il diritto al CAS. Per gli ulteriori requisiti introdotti dall'OCDPC n. 614/19, la cessazione dal CAS non potrà essere antecedente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza (12 novembre 2019) ma, a partire da questa data, si verificherà comunque dal momento in cui il beneficiario perde il requisito. Tale momento, al fine di adottare una procedura uniforme e omogenea e semplificare gli adempimenti per i comuni, per la prima volta deve farsi coincidere con il giorno successivo alla scadenza della presentazione della

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Protocollo Generale: USCITA  
T18SM/0039932 15/07/2020

0779311|16/07/2020  
|R\_MARCHE|GRM|SPC|A  
490/2017/SISMA16/37

Presidenza del Consiglio dei Ministri <sup>Mod. 9</sup>  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Prot n° CG/TERAG18\_SM/0039932  
*Roma,* del 15/07/2020  
----- USCITA ----- 20

INDIRIZZI IN ALLEGATO

predetta dichiarazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza e successivamente a tale termine in qualsiasi momento si perda il requisito.

In merito al punto 2), relativo all'asserita disparità di trattamento introdotta dall'OCDPC n. 670/2020 tra coloro che hanno acquistato un'unità abitativa nel periodo intercorrente tra gli eventi sismici e l'entrata in vigore dell'OCDPC n. 614/2019 e coloro che hanno provveduto all'acquisto di una nuova abitazione dopo l'adozione della stessa ordinanza n. 614/2020, si espone quanto segue.

La paventata disparità di trattamento non può configurarsi attesa la diversa finalità delle due norme. La modifica introdotta dalla OCDPC n. 670/2020 è finalizzata, a 4 anni dal sisma, a non riconoscere il CAS a soggetti che possano trasferire (o già abbiano trasferito) la propria dimora stabile e continuativa presso un'unità abitativa idonea all'uso di cui siano proprietari.

Deve infatti rammentarsi che la natura del CAS è quella di contributo per provvedere in modo autonomo a reperire una nuova sistemazione in modo da fronteggiare il disagio abitativo, non costituendo un sussidio economico per la condizione di terremotato o per fronteggiare un'eventuale emergenza di natura economica.

Detta modifica non è, pertanto, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 614/2019, a mente del quale viene riconosciuto un contributo per l'acquisto di un'unità abitativa, limitato nel tempo (dodici mesi per i conduttori e comodatari o tre anni per i proprietari) "*al fine di incentivare l'individuazione di autonome sistemazioni caratterizzate da stabilità*". La ratio dell'articolo 2, infatti, è quella di indurre i nuclei che percepiscono il CAS, e che potrebbero percepirlo fino al rientro nell'abitazione da ricostruire (quindi, ragionevolmente fino a un rilevante numero di anni) ad acquistare un immobile dove abitare, liberando la gestione emergenziale dai relativi costi.

Circa il punto 3) con cui codesta Regione evidenzia la prospettata disparità di trattamento tra coloro che hanno acquistato un immobile di proprietà che abbiano già locato (non perdono il CAS) e coloro che invece vanno ad abitarvi (perdono il CAS). Al riguardo deve rammentarsi che solo chi ha acquistato un'unità immobiliare idonea all'uso perde il CAS, atteso che se l'abitazione non è idonea all'uso nel senso indicato dalla medesima norma e dai chiarimenti più volte forniti, si ritiene che il nucleo familiare non sia nella possibilità di trasferirvi definitivamente la propria abitazione principale. Nell'ipotesi in cui invece l'unità immobiliare sia idonea all'uso, non vi sarebbe infatti ragione di riconoscere al soggetto il CAS, atteso che detto contributo ha natura di provvidenza per far fronte al disagio abitativo e non di sussidio per la condizione di soggetto colpito dall'evento sismico. In altri

termini, con l'entrata in vigore dell'OCDPC n. 614/2019 il solo fatto di disporre di un'unità immobiliare idonea all'uso determina la presunzione *iuris et de iure* della cessazione del disagio abitativo.

In ordine al punto 4) relativo alla perdita del CAS o della SAE nel caso in cui un soggetto risulti proprietario di un immobile agibile, nel territorio comunale o in un comune confinante, che - per l'ubicazione o per altre caratteristiche o comprovate esigenze del soggetto che deve abitarvi - risulti particolarmente disagiata tanto da renderne difficoltosa o impossibile la fruizione, si ritiene di dover distinguere l'ipotesi in cui tale soggetto richieda di continuare a beneficiare delle SAE o del CAS.

Rispetto alle soluzioni abitative di emergenza, infatti, come già chiarito in precedenti comunicazioni per casi analoghi, i Comuni possono tener conto delle sopra prospettate situazioni particolari e, garantita la preventiva soddisfazione degli aventi titolo in base alla disciplina emergenziale, alla luce delle disposizioni dell'articolo 1, comma 750, della legge n. 205/2017, potrà essere concesso il mantenimento del godimento della SAE anche previo pagamento di un canone.

Per l'ipotesi di prosecuzione del CAS, spetterà ai Comuni interessati verificare, caso per caso, se le abitazioni di proprietà siano idonee all'uso, nel senso indicato dalla norma e, quindi, rapportato alle SAE con riferimento alle particolari rappresentate esigenze.

In riferimento al punto 5), relativo all'ipotesi di comproprietà, nelle FAQ dello scrivente Dipartimento, si è già affermata la prosecuzione dell'erogazione del CAS in favore del proprietario per quote di un immobile *"in ragione della possibilità in concreto di trasferire il nucleo familiare presso tale abitazione"*.

In altri termini, si vuole evitare che un comproprietario - qualora non possa trasferirsi presso l'abitazione di proprietà per dimorarvi a causa dell'assenza di consenso degli altri comproprietari - perda il CAS, trovandosi senza alcuna forma di assistenza abitativa. Ne segue che l'erogazione del CAS dovrà garantirsi anche nell'ipotesi in cui il consenso dell'altro comproprietario sia prestato a fronte del pagamento di un canone o di un corrispettivo.


Infine circa il punto 6), avente ad oggetto il concetto di disagio abitativo e di nuova sistemazione con carattere di stabilità, il Dipartimento ha chiarito, in una pluralità di pregressi quesiti, come la sussistenza in concreto dei presupposti per il riconoscimento del disagio abitativo e del carattere di stabilità debba essere accertata caso per caso dai comuni, i quali sono in possesso degli

elementi di fatto necessari ai fini di tale accertamento, sulla base dei principi più volte espressi dallo scrivente nei medesimi pareri resi.

IL COORDINATORE  
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE  
Luigi D'Angelo



IL COORDINATORE DELL'UNITA' OPERATIVA  
GIURIDICO AMMINISTRATIVA  
Antonella Nicotra



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli



Foglio n. 2

Alla Regione Marche  
Servizio Protezione Civile  
Soggetto Attuatore Sisma 2016  
[regione.marche.protciv@emarche.it](mailto:regione.marche.protciv@emarche.it)

e, p.c.

Alla Regione Abruzzo  
Struttura di Missione per il Superamento delle  
Emergenze di Protezione Civile  
[sisma2016@pec.regione.abruzzo.it](mailto:sisma2016@pec.regione.abruzzo.it)

Alla Regione Lazio  
Soggetto Attuatore Delegato  
[soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it](mailto:soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it)

Alla Regione Umbria  
Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema  
di Protezione civile  
[centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it](mailto:centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it)